

CONVENZIONE CURRICOLARE COLLETTIVA DI TIROCINIO n° 10/ 2024
(AI SENSI DELLA D.G.R. 17.01.2018, n. 7763 e del DDG del 07.05.2018, n. 628625)

TRA

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia S.r.l. Impresa sociale, con sede legale in Sesto S. Giovanni, Viale Fulvio Testi 42, e sede operativa in Saronno in via **Carlo Marx 1** codice fiscale **80145370153**, accreditata regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale e ai servizi al lavoro di cui alla ll. rr. 19/2007 e 22/2006, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato dalla Dott.ssa **Ileana Debora Soana** nata a **Saronno** il **08/05/1978** codice fiscale **SNOLDB78E48I441D**

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova con sede legale in Mantova, strada Lago Paiolo 10, partita IVA/CF 02481840201 d'ora in poi denominata "*soggetto ospitante*" rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963;
Collettivamente "*Parti*";

PREMESSO che:

Ai sensi dell'art.4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione di tirocini.

TENUTO CONTO che:

IAL quale Soggetto promotore ha attivato, in collaborazione con organizzazioni di rilevanza regionale, un Corso per ESP (esperto in supporto fra pari) dal titolo "Formazione Esperto in supporto tra pari (ESP) in salute mentale", il percorso formativo prevede un tirocinio a completamento della formazione teorica;

IAL al fine di perseguire, attraverso specifiche metodologie e principi, la formazione della figura ESP (esperto in supporto fra pari), si impegna a definire per ciascun allievo uno specifico percorso di tirocinio, individuando idonee strutture presenti sul territorio, con le quali porre in atto un rapporto di convenzionamento che garantisca il corretto svolgimento del tirocinio stesso;

IAL intende avvalersi attraverso la presente convenzione collettiva della collaborazione dell'ASST Mantova quale Soggetto ospitante, per lo svolgimento delle attività didattico/formative e di tirocinio da parte degli studenti del Corso per ESP (esperto in supporto fra pari) dal titolo "Formazione Esperto in supporto tra pari (ESP) in salute mentale";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

1. L'azienda *AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA* si impegna ad accogliere presso le sue strutture:
i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta di **IAL Lombardia S.r.l. Impresa sociale** (denominato soggetto promotore)
per l'espletamento delle attività di tirocinio correlate al Corso per ESP (esperto in supporto fra pari) dal titolo "Formazione Esperto in supporto tra pari (ESP) in salute mentale".

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Piano Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art. 2.3 degli indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da **IAL Innovazione apprendimento lavoro Lombardia S.r.l. Impresa sociale**
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **IAL Innovazione apprendimento lavoro Lombardia S.r.l. Impresa sociale**.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86 /CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue.

L'ente proponente IAL si impegna alla:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale 4 ore

- formazione specifica 8 ore, con eventuale integrazione da parte del soggetto ospitante per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante.
- “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, con rilascio della certificazione medica “idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione” prevista in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell’attività, come da scheda rischi predisposta dal soggetto ospitante.
L’idoneità dovrà essere esibita al soggetto ospitante prima dell’avvio del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico del soggetto ospitante riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, rischio intrinseco aziendale.
- b) “Fornitura dei dispositivi di protezione” eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i: a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti appositamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati di riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ove necessario, l’Azienda, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curricolari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento dell’attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della

convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

ARTICOLO 9

Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto promotore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del soggetto ospitante, disponibili sul sito aziendale (consultabile alla pagina www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente”), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, anche tramite proprio personale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

Le Parti sono consapevoli che la violazione del Codice di Comportamento da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 10

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere rinnovata su espressa richiesta di una delle due parti con apposito atto. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno 3 (tre) mesi prima mediante PEC.

Tale convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 11

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 12

Controversie

Le Parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Mantova.

ARTICOLO 13

Sottoscrizione, registrazione e spese

La presente convenzione, redatta in un unico documento informatico, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

E' soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972. L'onere dell'imposta di bollo è assolto a cura e spese dell'Ente promotore che vi provvede in modo straordinario (art. 12 del D.P.R. n. 642/1972).

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

ARTICOLO 14

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto confermato e sottoscritto

Soggetto Promotore

IAL Lombardia S.r.l. Impresa sociale

Il direttore Ileana Debora Soana

Soggetto Ospitante

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola